

LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE IMPRESE DI DISINFESTAZIONE ^{In evidenza}

- Venerdì, 29 Luglio 2016 17:13

Le problematiche connesse alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti nelle attività di Disinfestazione e Derattizzazione hanno assunto carattere di assoluta urgenza e priorità.

Il presente articolo propone delle linee guida per le aziende che operano nel settore sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti.

Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) N. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale".
- Sistema SISTRI.

I problemi che l'Impresa di Disinfestazione deve specificatamente affrontare riguardano:

1. la gestione dei contenitori di prodotti usati nella disinfestazione e derattizzazione;
2. lo smaltimento delle esche raticida usate;
3. lo smaltimento delle carcasse dei roditori,
4. lo smaltimento del guano di piccione e dei volatili in genere.

Classificazione dei rifiuti

La prima scelta da compiere consiste nella classificazione del rifiuto:

- se urbano, e quindi non soggetto a particolari procedure,

o

- speciale, come nei casi che ci riguardano.

Classificare un rifiuto significa assegnare ad esso un codice CER (tra quelli riportati nel D. Lgs. n. 152/06) sulla base delle sue caratteristiche qualitative e dell'attività che lo ha originato; i rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione, ai sensi dell'art. 266 c.4 del D. Lgs 3.04.2006 n. 152, si possono considerare prodotti presso la sede del soggetto che svolge tale attività e pertanto la classificazione (cioè l'attribuzione del codice CER) può essere fatta in sede.

I rifiuti non derivanti da attività di manutenzione dovranno essere classificati presso il luogo dove vengono prodotti.

Successivamente alla classificazione ed entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto, questo dovrà essere registrato nell'apposito registro di carico/scarico (o SISTRI).

Tale operazione deve essere effettuata con le stesse tempistiche anche alla consegna del rifiuto al trasportatore/smaltitore/recuperatore.

Contenitori

Per quanto riguarda i contenitori va fatta una prima distinzione tra "imballaggio primario", a diretto contatto con il prodotto, e "imballaggio secondario" che contiene a sua volta altri contenitori.

L'imballaggio primario di preparati o sostanze pericolose è un rifiuto pericoloso, salvo diversa classificazione fatta in base ad un'analisi specifica, mentre l'imballaggio secondario, a meno che non sia accidentalmente contaminato con sostanze pericolose, è sempre un rifiuto non pericoloso.

Registro di carico e scarico

Deve essere effettuata la redazione di un registro di carico e scarico dei rifiuti aziendali.

I codici CER di riferimento per queste attività sono i seguenti:

- esche 07 04 08*
- contenitori (imballaggi primari) 15 01 10*
- contenitori (aerosol/bombolette spray) 15 01 11*

- lampade e tubi neon 20 01 21*
- soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri contaminate da fitosanitari e biocidi 07 04 01*

La classificazione dei residui delle bombole fumogene è controversa, deve essere definito anche il contenitore esausto di fosfina: 15 01 10*.

Si ritiene opportuno fare distinzione tra bombolette “aerosol” e “cartucce fumogene” perché le seconde possono contenere tracce di amianto.

- Cartucce fumogene metalliche CER 15 01 11*
- Cartucce fumogene non metalliche CER 15 01 10*

Contenitori primari di prodotti insetticidi o rodenticidi

Classificazione dei rifiuti: pericolosi

Momento della classificazione: in sede, alla produzione

Registrazione del movimento di carico/scarico: entro 10gg dalla produzione

Avvertenze: il contenitore non va riutilizzato

Escrementi degli uccelli (guano)

Sul guano dei volatili la classificazione è molto controversa, in quanto non è del tutto pacifico individuare una voce specifica, ciò comporta una possibile diversa classificazione e conseguenze in merito allo smaltimento.

Momento della classificazione: in questo caso la classificazione va fatta sul luogo della produzione (cantiere) e la registrazione del movimento di carico/scarico entro 10gg dalla produzione.

Trasporto: con mezzi propri o di terzi ma sempre autorizzati dall'Albo Nazionale dei Trasportatori di Rifiuti per questo rifiuto (se fatto con automezzi propri si consiglia di inserire questa possibilità nell'oggetto sociale).

Classificazione: 02.01.06 e 16.03.05

L'attribuzione della classificazione CER al guano è quanto mai dibattuta e gli esperti, dopo ampia discussione, hanno concordato di segnalare come classificazione CER il codice 02 01 06; ciò non vuol dire che questa pluralità di posizioni costituisca una “debolezza” da parte di chi

deve classificare il rifiuto, dal momento che tutte le argomentazioni poggiano su considerazioni valide.

Rammentiamo che lo scopo di questo documento, che si evolverà e si arricchirà di interpretazioni, pareri ed accordi con gli Istituti competenti, è quello di indicare possibili posizioni e decisioni, ma anche di fornire argomenti da contrapporre a verifiche da parte di autorità di controllo che contestassero quanto adottato dall'Impresa.

Le decisioni, lo sappiamo, spettano sempre alla Direzione dell'Impresa, ma è importante che questa abbia argomenti per assumerle prima e sostenerle poi.

Smaltimento delle esche ratticide non riutilizzabili

Classificazione dei rifiuti: pericolosi CER 07.04.08 *

Momento della classificazione: in sede, alla produzione

Registrazione del movimento di carico/scarico: entro 10gg dalla produzione

Affidare lo smaltimento ad un Azienda specializzata:

- a. Smaltimento delle carcasse
- b. Classificazione: problematica. Saranno consultati i Medici Veterinari, in quanto si ritiene applicabile il Regolamento di polizia veterinaria e in questo caso si applicano le disposizioni di cui al Regolamento 1774/2002 e si consiglia di adottare la seguente procedura:

1. inserire la carcassa del roditori in un contenitore ermetico (rigido o flessibile)

2. trasferirla in sede e porla in un congelatore

3. ricercare una Azienda specializzata (cat. 5) ** Nota 2 Bozzini in fondo al testo)

3.1 verificare l'affidabilità della Azienda attraverso i normali canali informativi

3.2 verificare l'autorizzazione degli impianti presso i quali saranno smaltiti i rifiuti dalla Azienda

3.3 mantenere aggiornate le informazioni

4. svuotare periodicamente il congelatore affidandone il contenuto alla Azienda prescelta

5. ricevere il certificato di termodistruzione delle carcasse da parte dell'Azienda conferitaria

Avvertenze:

Sarebbe opportuno far validare questa procedura dal referente locale (regionale) del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai fini della classificazione della carcassa del roditore, da considerarsi "animale intero", comunque non rileva il fatto che l'animale abbia ingerito prodotti tossici.

OSSERVAZIONI

Il CER 07 04 08 * identifica i seguenti rifiuti: ALTRI FONDI E RESIDUI DI REAZIONE provenienti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi organici.

Le esche non mi sembrano fondi e residui di reazione piuttosto mi sembrerebbe più opportuno il CER 07.04.10

* che identifica i seguenti rifiuti: RIFIUTI

SOLIDI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE provenienti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi organici.

L'Autorizzazione citata, intesa come iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5, è valida per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti (esche, contenitori,...). A ciò possiamo aggiungere la verifica delle autorizzazioni degli impianti di smaltimento/ recupero impianto (AIA/ autorizzazione unica art. 208).

Per quanto riguarda il trasporto del materiale di classe 1 (carcasse roditori), dal momento che ad essa non viene attribuito lo status di rifiuto ai sensi del D.Lgs 152/06, non si ritiene necessario che l'azienda che effettua il servizio di trasporto sia iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. I mezzi impiegati dovranno però essere autorizzati dall'ASL (come peraltro le celle frigorifere) ed i diversi trasporti dovranno essere accompagnati dal documento di cui all'allegato II del

Regolamento 1774/2002.
